



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Area Tecnica

“Ufficio di Protezione Civile”

OGGETTO: PULIZIA DEI FONDI PRIVATI, IN PROSSIMITA' DEI BOSCHI DA STERPAGLIE, RAMAGLIE SECCHIE, ECC...

IL SINDACO

PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere alla pulizia dei fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale infestate da erbe o da sterpaglie in genere al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi;

CHE tale operazione di pulizia è obbligatoria entro il termine perentorio del **15 giugno** di ogni anno così come previsto dall'art. 2 del D.P. 297/2008;

VISTO il vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n°44 in data 24.06.1998 e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo con Delibera C.C. n°22 del 25.09.2009;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°297 del 04.06.2008;

AVVISA

1) i proprietari possessori e conduttori di fondi in prossimità di boschi ricadenti nel territorio comunale, che nel periodo compreso dal **1° giugno al 15 ottobre** di ogni anno, è vietato:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc...;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

2) i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **15 giugno** di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di **20 metri** dalla scarpata e/o banchina, sgombrare di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca e rimuovere tutti i residui derivante dalla pulitura depositandoli all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a cento metri dalla scarpata o banchina;

3) i proprietari possessori e conduttori di fondi possono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a **metri 10** *e di quanto integrato con l'ordinanza sindacale n°42 del 30.09.2014;*

4) dal **15 settembre**, oltre la distanza di 200 metri dal bosco, **previa autorizzazione del distaccamento forestale**, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, alle condizioni previste dal citato regolamento comunale, si potrà:

- bruciare le stoppie di grano o delle aree incolte;
- distruggere i residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate oliveti, vigneti, mandorleti ecc... *e di quanto integrato con l'ordinanza sindacale n°42 del 30.09.2014;*

Le violazioni alle presenti norme, fatte salve le sanzioni di natura penale, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 11 del Regolamento approvato con atto C.C. n°22/2009 e da quanto previsto dall'ordinanza sindacale *n°42 del 30.09.2014* con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Mussomeli 17.05.2017

F.TO IL SINDACO

(Giuseppe Sebastiano Catania)